

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ART. 1.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022)

I **commi 1 e 2** estendono al mese di dicembre 2022 i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dall'articolo 1 del decreto-legge 144 del 2022, c.d. aiuti ter, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. I crediti d'imposta sono riconosciuti mantenendo la maggiorazione delle percentuali disposta con il decreto-legge aiuti-ter nelle seguenti percentuali:

- a) dal 25 al 40% il credito di imposta in favore delle imprese energivore;
- b) dal 25% al 40% il credito di imposta in favore delle imprese gasivore;
- c) dal 15% al 30% il credito di imposta in favore delle imprese, diverse dalle energivore, per l'acquisto di energia elettrica;
- d) dal 25% al 40% il credito d'imposta in favore delle imprese, diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, per l'acquisto di gas naturale.

Il **comma 3** prevede l'utilizzabilità, entro il 30 giugno 2023, esclusivamente in compensazione dei crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo relativi al mese di dicembre 2022, nonché di quelli spettanti ai sensi dei commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4, dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 e di quelli spettanti ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022.

Il **comma 4** prevede la cedibilità, solo per interno, dei medesimi crediti di cui al comma 3, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. E' fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

I contratti di cessione conclusi in violazione delle menzionate disposizioni sono nulli.

Le imprese beneficiarie della cessione del credito richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta.

I crediti d'imposta ceduti sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente, entro la medesima data del 30 giugno 2023. La norma dispone che le modalità attuative siano stabili con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il **comma 5** rinvia, ai fini dell'applicazione e della fruizione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 alle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per quanto compatibili.

Il **comma 6** ripete, nella sostanza, la previsione di cui al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 144 del 2022, fissando al 16 marzo 2023 il *dies ad quem* per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate del credito maturato con riferimento all'esercizio 2022 per i crediti d'imposta relativi al terzo e quarto trimestre 2022.

Il **comma 7** quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

L'articolo in commento prevede al **comma 1, lett. a)** per il periodo dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 la riduzione delle aliquote di accisa su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. In particolare, sono rideterminate, per il periodo in questione, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL); è stabilita, inoltre, l'esenzione dall'accisa per il gas naturale per autotrazione. Con la **lettera b)** in linea con la normativa dell'Unione europea, per il medesimo periodo di cui al comma 1, è stabilita, l'applicazione di un'aliquota IVA del 5% alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. In particolare, la recente direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile, 2022, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 6 aprile 2022 e recante la modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per



quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, continua a prevedere il gas naturale tra i beni che possono essere assoggettati ad un'aliquota ridotta non inferiore al 5 per cento. In particolare, la nuova direttiva innova la precedente normativa in quanto non richiede, ai fini della applicazione dell'aliquota ridotta al gas naturale, la preventiva consultazione del Comitato IVA ma nel contempo, in linea con gli obiettivi del green deal europeo, pone un limite temporale all'agevolazione, fissato al 1° gennaio 2030 [punto 22) dell'allegato III alla direttiva 2006/112/CE].

Parallelamente, con il **comma 2**, si provvede a sospendere, per il periodo di vigenza della riduzione operata sull'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'applicazione dell'aliquota di accisa sul c.d. "gasolio commerciale" di cui al numero 4-bis, della Tabella A, acclusa al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

Ciò in quanto l'aliquota sul predetto gasolio come rideterminata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2), risulta maggiormente favorevole rispetto a quella prevista per il "gasolio commerciale" dal predetto numero 4-bis della Tabella A allegata al TUA.

Occorre anche precisare che l'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE, nel consentire agli Stati membri di differenziare l'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, in relazione all'uso "commerciale" e "non commerciale" di tale carburante, impone ai medesimi Stati di rispettare, oltre all'aliquota minima prevista dalla medesima direttiva per il gasolio, anche un ulteriore vincolo: occorre infatti che l'aliquota stabilita nello Stato membro per il gasolio impiegato nell'uso "commerciale" sia comunque superiore al valore che l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato per autotrazione aveva, nel medesimo Stato, alla data del 1° gennaio 2003 (nel caso dell'Italia 403 euro per mille litri al netto dell'arrotondamento).

In sostanza, in presenza di una differenziazione dell'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri di cui al citato articolo 24-ter del TUA ("gasolio commerciale") non può essere applicata un'aliquota di accisa inferiore a 403 euro per mille litri. In tal senso, provvedendo il comma 1, lettera a), punto 2) dell'articolo in commento a rideterminare l'aliquota di accisa sul gasolio in una misura inferiore alla predetta soglia di 403 euro per mille litri, e in considerazione del fatto che di tale aliquota inferiore al valore di 403 euro per mille litri potranno beneficiare, ovviamente, anche i predetti soggetti professionali di cui all'articolo 24-ter del TUA, appare necessario sospendere temporaneamente la differenziazione tra "uso commerciale" e uso "non commerciale" del gasolio, così come appunto disposto dal comma 2 in illustrazione.

Ai sensi del **comma 3** gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, dovranno trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), entro il 13 gennaio 2023, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti per i quali il comma 1, lett. a) stabilisce riduzioni delle relative aliquote di accisa (benzina, gasolio GPL e gas naturale allo stato liquido GNL, destinati all'impiego come carburanti) che risultassero giacenti nei propri impianti alla data del 31 dicembre 2022.

La medesima comunicazione si renderà non necessaria (e non andrà quindi effettuata dai predetti soggetti) qualora con un successivo provvedimento si dovessero prorogare le riduzioni delle aliquote di accisa sui prodotti in questione nelle stesse misure previste dal citato comma 1, lett. a).

Con il **comma 4** è individuata, nella sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico delle accise, la sanzione applicabile nel caso in cui la comunicazione stabilita dal comma 3 non sia effettuata o contenga dati incompleti o non veritieri.

Con il **comma 5** è richiamata l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51; tali disposizioni, allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a) nonché dalla diminuzione dell'aliquota IVA sul gas naturale, di cui alla successiva lettera b), prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l'andamento dei prezzi (anche relativi alla vendita al pubblico) dei prodotti energetici interessati, potrà avvalersi, tra l'altro, anche del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza.

Infine, il **comma 6** quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria della norma.

ART. 3.

(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette)

Al **comma 1** si prevede che, al fine di mitigare l'impatto dell'incremento dei costi dell'energia sulla liquidità delle imprese residenti in Italia, le medesime imprese possano richiedere la rateizzazione degli importi per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 dovuti a titolo



di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale, in eccedenza rispetto all'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021. Le modalità semplificate di formulazione e inoltro dell'istanza sono definite con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Al **comma 2** la norma specifica che, a fronte della richiesta da parte dell'impresa interessata, è configurato l'obbligo, per i fornitori di energia, di proporre al cliente un piano di rateizzazione che indichi l'ammontare degli importi dovuti, il tasso di interesse, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, i termini di scadenza di ciascuna rata, nonché la ripartizione mensile delle rate da un minimo di 12 ad un massimo di 36. L'obbligo del fornitore è condizionato all'effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e all'effettiva disponibilità di almeno un'impresa di assicurazione a stipulare con l'impresa richiedente la rateizzazione una copertura assicurativa sull'intero credito, nell'interesse del fornitore di energia.

Il **comma 3** prevede la decadenza dal beneficio della rateazione nel caso di mancato di due rate anche non consecutive, nonché l'obbligo di versamento in un'unica soluzione dell'intero importo residuo dovuto.

Il **comma 4** declina un meccanismo atto a facilitare l'applicazione dei piani di rateizzazione richiesti dalle imprese. Nel dettaglio, al fine di favorire la concessione dei piani di rateizzazione, nei casi in cui sia richiesto alle imprese consumatrici di dare assicurazione sul pagamento degli importi rateizzati, è previsto un meccanismo di riassicurazione pubblica delle cauzioni/polizze assicurative che le imprese possono acquistare sul mercato dalle compagnie assicurative, al fine di coprire il rischio di inadempimento dei piani di rateizzazione. La riassicurazione pubblica, erogata da SACE S.p.A. secondo lo schema di riassicurazione di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, come convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 20 maggio 2022, già notificato e autorizzato dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 TFUE, copre il 90% degli indennizzi generati dall'escussione delle polizze assicurative, in caso di default, da parte delle imprese, dei piani di rateizzazione concordati con i fornitori.

Il **comma 5** prevede che a sostegno delle esigenze di liquidità dei fornitori di energia, scaturenti dalla concessione dei piani di rateizzazione, essi possano avvalersi di finanziamenti bancari, assistiti dalla garanzia pubblica prestata da SACE S.p.A., alle condizioni, nei termini e secondo le percentuali di copertura di cui all'articolo 15 DL "Aiuti", conformemente alle misure di aiuto declinate dal *Temporary Crisis Framework* della Commissione europea (Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina).

Il **comma 6** prevede che la garanzia di cui al comma 5 è rilasciata a condizione che l'impresa aderente al piano di rateizzazione non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi. Inoltre, si precisa che la garanzia è rilasciata a condizione che l'impresa richiedente si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea.

Il **comma 7** dispone che l'adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti di imposta ai sensi dell'art. 1 del presente decreto e dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

Il **comma 8** modifica l'articolo 8, comma 3, del DL 21/2022, che consente alle imprese fornitrici di energia, quale che ne sia la dimensione, di ricorrere al mercato assicurativo per coprirsi dal rischio dell'inadempimento dei clienti rispetto a quanto da questi dovuto, sulla base delle fatture emesse entro il 30 giugno 2023, per consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023. Sulle polizze emesse dalle compagnie assicurative insiste la garanzia in riassicurazione della SACE e raccorda tale disciplina con la nuova speciale operatività declinata dalla norma in esame, a copertura dell'incremento di perdita attesa derivante dell'ampliamento della platea dei possibili beneficiari finali della misura di riassicurazione (i.e.: le imprese richiedenti i piani di rateizzazione, in caso di default dei medesimi piani e di attivazione delle polizze assicurative contratte a copertura dell'evento di rischio) La modifica estende di un anno, rispettivamente, la data entro cui possono essere emesse le fatture e il periodo di riferimento dei consumi energetici cui le fatture stesse si riferiscono, al fine di garantire una copertura più ampia per le esigenze assicurative che il perdurare della crisi ha generato e genererà anche per i prossimi mesi.

Il **comma 9**, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale e della proroga del "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina 2022/C 131 I/01*", disposta con decisione della Commissione Europea del 9 novembre



2022, estende fino al 31 dicembre 2023 il regime straordinario di garanzie concesse da SACE S.p.A. ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

La disposizione di cui al **comma 10** modifica e chiarisce l'ambito applicativo dello specifico regime fiscale previsto per l'anno 2022 dall'art. 12 del d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, con il quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è stato stabilito che non partecipano alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore e le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro.

Con la modifica prevista dalla lettera b) detto limite di 600 euro verrebbe innalzato, per lo stesso anno 2022, ad un limite complessivo di 3.000 euro.

Con la modifica di cui alla lettera a) del medesimo si chiarisce che restano ferme le altre disposizioni previste dall'art. 51, comma 3, del TUIR appena citato, ed in particolare quella contenuta nella seconda parte del terzo periodo, la quale prevede che, in caso di superamento del limite, sia assoggettata a tassazione anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.

La disposizione di cui al **comma 11** estende anche al Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, Comitato Italiano Paralimpico-CIP e a Sport e Salute S.p.A. il contributo già concesso, in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Con il **comma 12** si incrementano le risorse stanziare dall'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. In particolare:

- con la lettera a) si incrementa di 50 milioni la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. Si prevede che una quota dello stesso, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, sia finalizzata al riconoscimento di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani;
- con la lettera b) si prevede un incremento del fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, pari a 50 milioni di euro.

I **commi 13 e 14** quantificano gli oneri derivanti dai commi 10, 11 e 12 e recano la relativa copertura finanziaria.

ART. 4.

(Misure per l'incremento della produzione di gas naturale)

La disposizione in esame è coerente con le finalità del decreto-legge e dell'azione messa in atto dal Governo, volta a garantire la ripresa economica del Paese e il sostegno ai settori più in difficoltà.

L'attuale congiuntura geopolitica ed economica richiede un intervento nel senso di ampliare le fonti di approvvigionamento energetico, messe a forte rischio dal conflitto armato Russia/Ucraina e dalla condizione di dipendenza dal gas russo.

L'apporto della produzione nazionale di gas appare indispensabile anche per contribuire a calmierare l'andamento dei prezzi energetici e facilitare, per tale via, l'attuazione del PNRR.

Si intendono dunque apportare alcune modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico, attualmente in notevole difficoltà.

Con la disposizione di cui al comma 1, lettera a), le concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento in parola potranno operare anche nelle aree interessate dai c.d. vincoli aggiuntivi, fissati a livello locale di esclusione previsti dal Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee



(PiTESAI), e non espressamente formalizzati in norme di rango primario o derivanti da accordi internazionali. Rimangono pertanto in essere solo i divieti e/o le restrizioni alle attività upstream specificatamente costituiti da atti legislativi previgenti al PiTESAI, quali, in sostanza, i divieti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per le attività a mare e i divieti in Alto Adriatico per ragioni di subsidenza.

A tal riguardo, la disposizione in parola prevede che siano ammesse alle procedure di approvvigionamento anche "le concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi".

Detta modifica riammette a produrre le concessioni esistenti in Alto Adriatico, limitatamente alla porzione di mare specificatamente indicata dalla norma (quella compresa tra il 45° parallelo ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro), oltre le 9 miglia marine e solo in caso di concessioni caratterizzate da un elevato potenziale minerario. In deroga a quanto previsto dai sopracitati divieti normativi a mare, dette concessioni potranno produrre per la durata di vita utile del giacimento a condizione che aderiscano alle procedure di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022 (in modo che la deroga si traduca effettivamente in un sostegno ai settori economici più in difficoltà) e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti di subsidenza significativi da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La disposizione, in buona sostanza, consente che, alle procedure di approvvigionamento di gas, possano partecipare altre due concessioni (con un valore complessivo di gas di oltre 10 miliardi di Smc da produrre secondo stime in circa 15 anni – incremento di gas previsto di circa 700 milioni Smc gas annui), oltre quelle già invitate dal GSE, su direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, a fronte di complessive 9 concessioni in alto Adriatico escluse dalla procedura ai sensi dell'articolo 4, legge 9 gennaio 1991, n. 9.

L'intervento di modifica di cui alla lettera b) prevede il rilascio di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia, in deroga all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che invece preclude nuove attività in materia di idrocarburi nelle aree marine protette e nelle 12 miglia da dette aree e dalla costa. Anche in questo caso, la deroga è prevista solo con riferimento a siti caratterizzati da elevato potenziale minerario (riserva certa superiore a 500 milioni mc) e a condizione che i titolari delle nuove concessioni aderiscano al meccanismo di cui al comma 1, a sostegno dei clienti finali industriali a forte consumo di gas.

Ad oggi, tra le 9 e le 12 miglia, non sussiste alcuna istanza di concessione in corso di istruttoria presso l'Amministrazione, ma insistono parzialmente o integralmente 5 permessi di ricerca. I 5 permessi interessati dall'intervento di modifica normativa in parola sono: A.R80.AG – al largo della laguna veneta - con circa il 40% del permesso fuori le 9 miglia, A.R78.AG – al largo delle coste emiliane, con circa un terzo del permesso fuori le 9 miglia, F.R40.NP – al largo di Brindisi - con 100% fuori le 9 miglia, G.R13.AG – al largo di Gela e a ridosso della concessione di "Argo e Cassiopea" – con una minima parte fuori le 9 miglia, ivi incluso l'unico pozzo esistente che, ricadendo entro le 9 miglia, non verrebbe salvaguardato, ed il permesso "G.R14.AG" – che avrebbe circa l'80% di area fuori le 9 miglia con, in particolare, due pozzi Panda 1 e Panda W1 già realizzati nella fascia tra le 9 e le 12 miglia, che potrebbero essere quindi salvaguardati con possibilità per l'operatore di riproporre istanza di concessione per la produzione presumibilmente di gas per circa 1,7 miliardi di Smc.

Con la lettera c) si modifica l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 17 del 2022, prevedendo che anche per il rilascio delle nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia, di cui all'intervento previsto alla precedente lettera b), vi sia un tempo massimo per l'Amministrazione ridotto da 6 mesi, previsti dall'originaria versione della norma, a 3 mesi, come per il rilascio delle altre autorizzazioni funzionali a rendere effettiva la procedura di approvvigionamento di cui al medesimo articolo 16.

Con la lettera d) vengono sostituiti i commi 4 e 5 dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 17 del 2022. Con il novello comma 4 viene previsto che il Gestore dei servizi energetici (GSE), o le società da esso controllate, stipuli con i concessionari di coltivazione di idrocarburi, così come identificati dai commi 2 e 2-bis, contratti di acquisto di diritti a lungo termine sul gas di produzione nazionale derivante dall'incremento dell'offerta. Detti contratti avranno la forma di contratti finanziari per differenza, la cui durata dovrà essere al massimo decennale, con verifica dei termini alla fine del quinto anno. Il prezzo contrattuale, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, è definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati rispettivamente in 50 e 100 euro per MWh.



Il medesimo comma 4 dispone altresì che, nelle more della conclusione delle procedure autorizzative di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022 mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75% dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50% dei volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi. Il suddetto quantitativo non è comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis del citato articolo. Infatti, un eventuale obbligo di anticipare volumi che potenzialmente eccedono la produzione attuale effettiva sul territorio nazionale in vista di benefici incerti e futuri (perché soggetti a rischi autorizzativi e minerari connessi ai nuovi sviluppi) scoraggerebbe la totalità degli operatori, almeno quelli di minori dimensioni, ad aderire al meccanismo.

Il comma 5, così come sostituito, prevede che il Gruppo GSE, tramite una o più procedure, offra i diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al comma 4, complessivamente acquisiti nella sua disponibilità, ai clienti finali industriali "energivori", comprese le aggregazioni di imprese, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 dicembre 2021, n. 541 ai fini del godimento delle agevolazioni, allo stesso prezzo del comma 4.

L'utilizzo di contratti finanziari sia in acquisto che in vendita, sulla base della stessa formula di prezzo, fa sì che le partite finanziarie si regolano fra privati evitando la complessità di uno scambio fisico di gas e sulla base di uno sconto direttamente operato dai concessionari al Gse e da quest'ultimo ai clienti finali industriali aggiudicatari, senza comportare costi di sistema e lasciando ai clienti finali l'intero vantaggio di costo rispetto al prezzo al PSV (o l'eventuale onere, in caso di prezzo inferiore al valore minimo).

L'aggiudicazione dei diritti avverrà a seguito di procedure di assegnazione secondo criteri pro quota e con modalità definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy.

Lo schema tipo del contratto finanziario stipulato da Gruppo GSE con i clienti finali, predisposto dal Gruppo stesso e approvato dal MEF e dal MASE, prevederà che la quantità di diritti oggetto del contratto sia rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni di gas nel corso dell'anno precedente, e che, qualora il cliente finale sia composto da una aggregazione di imprese, gli effetti dello stesso siano assicurati nell'essere trasferiti a tutti gli interessati.

Infine, è espressamente previsto che vietata la cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.

ART. 5.

(Proroghe di termini nel settore del gas naturale)

La disposizione di cui al comma 1 mira ad allineare temporalmente il processo di liberalizzazione previsto per i clienti domestici del settore elettrico e di quello del gas naturale, prevedendone la conclusione definitiva, per entrambi i settori, entro il 10 gennaio 2024.

Infatti, il decreto-legge n. 183/20, modificando la legge n. 124/17 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), aveva disposto il differimento del termine - ivi previsto - di superamento della tutela di prezzo per le microimprese e per i clienti domestici nel settore elettrico al 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 60). Il successivo decreto-legge n. 152/21 ha poi prorogato temporaneamente il servizio di maggior tutela, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministero della Transizione ecologica, per i clienti finali domestici, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e da concludersi entro il 10 gennaio 2024 (art. 16-ter, commi 1 e 2).

La disposizione è volta, dunque, a posticipare al 10 gennaio 2024 la data di rimozione della tutela di prezzo anche per i clienti domestici nel settore del gas naturale, attualmente prevista al 1° gennaio 2023.

La disposizione di cui al comma 2 è volta ad ottimizzare le modalità di vendita del gas naturale stoccato dal GSE nell'ambito del servizio di riempimento di ultima istanza sfruttando tutto l'arco temporale dell'anno termico gas (1 ottobre – 31 marzo), sia per prevedere meccanismi di salvaguardia finalizzati a sopperire ai possibili deficit finanziari tra i flussi di entrata costituiti dai ricavi dalla vendita e le uscite rappresentate dalla spesa già sostenuta per l'acquisto di gas.



In particolare, le disposizioni di cui alla lettera a) rispondono all'esigenza di ottimizzare le tempistiche per la vendita del gas al fine di garantire un congruo termine per lo svolgimento delle procedure che saranno stabilite dall'atto di indirizzo del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica 287/2022, in fase di elaborazione. Ciò potrà altresì consentire la diversificazione dei periodi temporali di erogazione del gas anche nei periodi di maggior fabbisogno termico e la possibile conseguente massimizzazione dei ricavi da vendita, minimizzando il ricorso alle compensazioni tariffarie a valere sulle componenti del gas.

Le disposizioni di cui alla lettera b) sono finalizzate a garantire un quadro complessivo coerente rispetto alle tempistiche previste per gli incassi rinvenienti dalla vendita del gas da parte del GSE. Il superamento della scadenza dell'anno 2022 per la restituzione del prestito consentirebbe, infatti, di utilizzare integralmente i flussi derivanti dai ricavi da vendita di gas, con una minore esposizione finanziaria e posizione creditizia da parte del GSE verso la CSEA e il sistema bancario.

Il comma 3 quantifica gli oneri della misura e reca la relativa copertura finanziaria.

ART. 6.

(Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale)

La disposizione normativa integra e modifica l'articolo 20 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. In via del tutto generale, la norma si pone l'obiettivo di consentire al Ministero della difesa - allo scopo di contribuire all'ottimizzazione del sistema energetico per il perseguimento della sicurezza energetica nazionale, procurando benefici ambientali, economici e sociali - di implementare una strategia finalizzata alla costituzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzando le superfici dei beni della Difesa o a qualunque titolo in uso al Dicastero, anche ricorrendo alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La disposizione, estende al comma 1 dell'articolo 20, la possibilità per il Ministero della difesa, anche attraverso la propria società *in house* Difesa Servizi s.p.a., di affidare in concessione o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso, anche i beni che ai sensi delle disposizioni succedutesi via via nel tempo (in particolare l'articolo 307 del Codice dell'ordinamento militare) sono stati individuati quali immobili da accorpate o razionalizzare, in quanto non più utili ai fini istituzionali, ma non risultano ancora consegnati all'Agenzia del demanio per essere successivamente valorizzati e/o dismessi, oppure non risultano ancora alienati.

Per effettuare tali operazioni è previsto il previo accordo, oltreché tra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, anche con l'Autorità politica delegata per il PNRR. Inoltre, si prevede che il Ministero della difesa comunichi tali operazioni all'Agenzia del demanio.

Viene modificato inoltre il comma 3 dell'articolo 20 del d.l. 17/2022 prevedendo che i beni da destinare attraverso concessioni all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili possano ospitare di diritto sistemi di accumulo senza limiti di potenza (sistemi che consentono di contribuire ulteriormente alla sostenibilità della produzione, all'efficienza per gli utilizzatori e in ultima analisi alla sicurezza energetica).

Si introducono:

- il comma 3-bis che prevede l'istituzione delle figure del Commissario speciale (espresso dal Ministero della difesa) e di due Vice Commissari (di cui uno espresso su proposta del Ministro della cultura e un altro espresso su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, attese le competenze di tali Dicasteri rispetto alle autorizzazioni da rilasciare - in particolare paesaggistica e ambientale) senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Tali figure si rendono necessarie al fine di elaborare e presidiare le evoluzioni di una strategia di implementazione delle azioni previste, riconducendo ad un unico "project manager" la mappatura, l'individuazione e la gestione delle procedure per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla norma;
- il comma 3-ter, che, sempre nell'ottica di centralizzare le azioni fissate dalla norma e semplificare i procedimenti di autorizzazione, prevede che il Commissario presieda la conferenza di servizi volta a rilasciare un'unica autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui al comma 1 e, al fine di favorire la realizzazione degli interventi, fissa dei tempi per il rilascio dei pareri o assensi o autorizzazioni;
- il comma 3-quater che è volto, infine, ad affiancare alle esternalità positive, in termini di benefici ambientali ed economici, per le collettività locali, oltreché per la Difesa, uno strumento di incentivazione della ricerca e sviluppo nel settore, introducendo un meccanismo di restituzione di quota parte degli utili di Difesa Servizi derivanti dalle concessioni dei beni (concessioni attrattive sul mercato) nel settore della ricerca e sviluppo anche attraverso il supporto alle attività svolte nei medesimi ambiti dall'Agenzia industrie difesa. La scelta di



tali destinazioni dei proventi deriva dalla necessità di supportare proprio quei settori in cui il Paese risulta in modo preponderante dipendente dall'estero in termini di filiera produttiva e, dunque più suscettibili, di minare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza energetica, obiettivo strategico che, calato nella realtà della Difesa, diventa ancor di più di interesse nazionale.

ART. 7.
(Disposizione in materia di autotrasporto)

L'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare in parte al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e in parte al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada.

La disposizione in commento provvede a specificare che i beneficiari delle risorse destinate al settore dell'autotrasporto di merci sono le "persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi le imprese" di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), n. 1. Si tratta, infatti, delle imprese che svolgono l'attività di trasporto merci di tipo professionale che rappresenta la categoria maggiormente colpita dall'aumento del costo dei carburanti.

Si precisa, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 8.
(Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento)

La disposizione di cui al comma 1 introduce un credito d'imposta a favore degli esercenti del commercio al dettaglio e delle attività assimilate, obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, al fine della copertura dei costi per l'adeguamento tecnico dei registratori telematici per facilitare la lotteria degli scontrini e consentire la lotteria degli scontrini "istantanea", basata sull'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

La disposizione di cui al comma 2 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria della norma.

ART. 9.
(Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico)

La disposizione apporta modifiche alla disciplina del c.d. *superbonus* contenuta nell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Nel dettaglio, con il comma 1, lettera a), n. 1, si intende ridurre dal 110 per cento al 90 per cento l'aliquota di detrazione spettante per gli interventi effettuati nell'anno 2023 dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dello stesso art. 119 su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (**edifici posseduti da unico proprietario o in comproprietà di più persone fisiche**).

Con il comma 1, lettera a), n. 2), si prevede una proroga della disciplina del *superbonus* al 110 per cento per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari (c.d. villette) o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell'art. 119, per i quali, a legislazione vigente, il beneficio è ammesso subordinatamente al verificarsi della condizione dell'avvenuta realizzazione del 30 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 settembre 2022. Per tali interventi il termine finale per fruire dell'agevolazione è spostato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023.

Con il comma 1, lettera a), n. 3), si intende disciplinare, per l'anno 2023, il *superbonus* previsto per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari (c.d. villette) o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell'art. 119 ed avviati a partire dal 1° gennaio 2023, stabilendo che in tale circostanza la detrazione spetta nella più limitata misura del 90 per cento delle spese sostenute e, comunque, a condizione che:



- il contribuente sia proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente o sia titolare di diritto reale di godimento;
- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del contribuente che sostiene le spese;
- in capo al medesimo sussista un requisito reddituale basato su un parametro denominato "reddito di riferimento", determinato in base a quanto previsto da un nuovo comma 8-bis.1, che non deve superare l'importo di 15.000 euro.

Preme sottolineare che con detta modifica si introduce, tra gli altri, uno specifico requisito riguardante la titolarità del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento, applicabile soltanto agli interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti avviati a partire dal 1° gennaio 2023.

Resta fermo che in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, secondo periodo, dell'art. 119, avviati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali è richiesta la realizzazione del 30 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 settembre 2022, e per i quali si dispone la proroga dell'agevolazione al 31 marzo 2023, non si applica detto specifico requisito in materia di ambito soggettivo, per cui detti interventi continuano ad essere agevolabili anche se realizzati da persone fisiche che non risultano proprietari o titolari di diritto reale di godimento (ad es., familiari conviventi).

Con il comma 1, lettera b), dell'articolo in commento si inserisce, nel corpo dell'art. 119 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, il comma 8-bis.1 in base al quale il reddito di riferimento del contribuente è pari al risultato della divisione del reddito complessivo familiare per un coefficiente denominato "numero di parti" determinati come segue:

- il reddito complessivo familiare è costituito dalla somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dall'eventuale coniuge del contribuente o dal soggetto legato al contribuente da unione civile o dal convivente, se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato al contribuente da unione civile, presenti nel suo nucleo familiare, per i quali, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, ricorrono i requisiti reddituali di cui al comma 2 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- il numero di parti è quantificato tenendo conto della composizione del nucleo familiare, ed in particolare della presenza del coniuge, del soggetto legato al contribuente da unione civile e dei familiari a carico, diversi dal coniuge e dal soggetto legato al contribuente da unione civile, come sopra individuati. In particolare, il numero di parti è pari a 1 nel caso di un nucleo familiare composto da una sola persona ed è incrementato di 1 se nel nucleo è presente un coniuge o il soggetto legato al contribuente da unione civile o un convivente nonché di 0,5 se è presente un familiare a carico, di 1 se sono presenti due familiari a carico e di 2 se sono presenti tre o più familiari a carico.

Si noti che la presenza nel nucleo familiare del coniuge o del soggetto legato al contribuente da unione civile o del convivente incide sul numero di parti a prescindere dalla circostanza che il medesimo, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, sia stato o meno a carico fiscale del contribuente che beneficia dell'agevolazione; al contrario, potrebbe anche verificarsi che quest'ultimo sia stato a carico fiscale del coniuge.

Similmente, si tiene conto dei familiari a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente che sostiene la spesa, a prescindere dalla circostanza che, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, siano stati a carico di quest'ultimo o del coniuge o di entrambi.

Si deve precisare, inoltre, che, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 4-ter, del sopra citato TUIR, si tiene conto anche dei figli di età inferiore a 21 anni per i quali, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, ricorrevano i requisiti reddituali di cui al comma 2 dello stesso articolo, ma non hanno dato luogo alla detrazione fiscale per carichi di famiglia di cui al comma 1, lettera c), dello stesso art. 12; detti figli quindi, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, sono considerati al pari dei figli per i quali è spettata detta detrazione.

A titolo esemplificativo un contribuente con un reddito complessivo dell'anno precedente pari a 25.000 euro, nel cui nucleo sia presente un coniuge con un reddito pari a 11.000 euro ed un figlio che non possiede redditi, che quindi è a carico fiscalmente, ha un reddito di riferimento pari a:

:



$$\frac{25.000 + 11.000}{1 + 1 + 0,5} = \frac{36.000}{2,5} = 14.400 \text{ euro}$$

Un'altra esemplificazione potrebbe farsi rispetto a un contribuente con un reddito pari a 50.000 euro avente un coniuge e quattro figli a carico, tutti senza redditi. In tal caso il reddito di riferimento sarà pari a:

$$\frac{50.000}{1 + 1 + 2} = \frac{50.000}{4} = 12.500 \text{ euro}$$

In queste ipotesi, essendo il reddito di riferimento inferiore ad euro 15.000, al ricorrere degli altri requisiti richiesti dalla norma, il contribuente potrà fruire dell'agevolazione prevista per le persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell'art. 119 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34.

Con la lettera c) del comma 1 dell'articolo allegato si integra il comma 8-ter dell'art. 119 del d.l. n. 34 del 2020 prevedendo che per gli interventi di cui al comma 10-bis dello stesso art. 119, vale a dire per quelli realizzati dagli enti del terzo settore di cui al comma 9, lettera d-bis), dello stesso articolo, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie come specificati nel citato comma 10-bis, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento fino al 31 dicembre 2025, senza subire le riduzioni previste dal primo periodo del comma 8-bis dell'art. 119.

Il comma 2 intende introdurre un regime transitorio per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022, ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, alla medesima data risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo. Per tali casi continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti contenute nell'art. 119, comma 8-bis, primo periodo; pertanto, al ricorrere della condizione richiesta, agli interventi effettuati dai condomini, dagli unici proprietari (comma 9, lettera a) e dagli enti del terzo settore (comma 9, lettera d-bis), la percentuale di detrazione del 110 per cento continua ad applicarsi anche nel 2023.

Il comma 3 stanziava risorse per la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui ai commi 8-bis e 8-bis.1, per gli interventi di cui al comma 8-bis primo e terzo periodo. Tale contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 4, limitatamente ai crediti d'imposta derivanti dagli interventi ammessi al Superbonus e relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, prevede una deroga a quanto stabilito dal terzo periodo del terzo comma dell'articolo 121 del decreto Rilancio, in virtù del quale le quote di credito d'imposta devono essere utilizzate entro l'anno. Il comma 4 della presente disposizione consente, nelle ipotesi sopra descritte, di ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali di pari importo, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In ogni caso la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi né può essere richiesta a rimborso. Rispetto a tali operazioni, viene, infine, previsto uno specifico monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, con la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio dei conti pubblici, ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 196 del 2009. Viene, inoltre, prevista l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate in cui sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma in commento.

ART. 10.

(Norme in materia di procedure di affidamento di lavori)

La norma di cui al comma 1 integra l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, precisando l'ambito di applicazione dell'obbligo dei comuni non capoluogo di provincia di ricorrere alle forme di aggregazione e modalità indicate da tale disposizione normativa, così come modificata dall'articolo 52, comma 1, lettera a), alinea 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai fini dell'acquisizione di servizi, forniture e lavori nell'ambito delle procedure afferenti agli interventi previsti dal PNRR e PNC.



Il testo consolidato dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del d.l. n. 32/2019 conserva la natura di norma speciale e trova applicazione nelle more dell'adozione della nuova disciplina in tema di riduzione, rafforzamento e qualificazione delle stazioni appaltanti.

L'integrazione risolve il dubbio interpretativo, sollevato da numerosi enti locali e oggetto di particolare attenzione nella predisposizione delle FAQ destinate alla pubblicazione sullo sportello online "Capacity Italy", circa l'identificazione delle soglie in rapporto alle quali risulta applicabile l'obbligo disciplinato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del d.l. n. 32/2019. La disposizione, infatti, rinviava alle modalità di aggregazione della domanda riportate nell'art. 37, comma 4, del Codice dei contratti pubblici ma non esplicitava gli importi da considerare ai fini dell'osservanza dell'obbligo da parte dei comuni non capoluogo di provincia. Grazie alla modifica, l'obbligo si intenderà applicabile per le procedure di affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, e dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro.

La disposizione di cui al comma 2 è volta a permettere agli enti e alle stazioni appaltanti di accedere alle risorse residue disponibili del fondo per l'avvio di opere indifferibili, superando alcuni impedimenti che non hanno permesso a tali soggetti di presentare domanda nei termini previsti dalle norme di attuazione dell'articolo 26, commi 7 e ss. del decreto legge 50 del 2022. In particolare, si fa riferimento a interventi i cui CUP sono a titolarità di soggetti diversi dagli enti locali attuatori, che hanno erroneamente ritenuto di avere diritto a partecipare alla cosiddetta "procedura semplificata" e non hanno presentato domanda sulla piattaforma informatica prevista dal dPCM 28/7/2022. Specificatamente si prevede che sono ammissibili gli interventi per i quali la stazione appaltante ha proceduto ad avviare le procedure di affidamento dei lavori entro il 31/12/2022, utilizzando risorse diverse da quelle individuate dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge n.50/2022. Per procedure di affidamento dei lavori si intendono quelle previste dall'articolo 1 del dPCM 28/7/2022, comma 1, lettera f), vale a dire la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, anche sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108. All'attuazione della disposizione si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma.

Il comma 3 inserisce un articolo aggiuntivo nel decreto legge "Governance" n. 77 del 2021 al fine di prevedere un procedimento speciale e acceleratorio per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese nominativamente individuati ed esplicitati nell'allegato IV -bis al medesimo decreto.

Si tratta di interventi che risultano attualmente in avanzata fase di progettazione (definitiva o esecutiva) e, in quanto tali, non soggetti all'espressione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, ai sensi dell'art. 215 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

In particolare, il comma 1 della nuova disposizione prevede che, in relazione a tali interventi, la stazione appaltante o il concedente, prima di procedere all'approvazione dei progetti ai sensi dell'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, deve trasmettere copia del progetto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici

Al comma 2 si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ricevuto il progetto secondo quanto previsto dal comma 1, entro i successivi quindici giorni da tale data, stipuli apposito protocollo d'intesa con gli Enti territoriali interessati dall'opera, al fine di giungere ad una favorevole condivisione della realizzazione dell'intervento, tenuto conto della localizzazione della stessa e dalle caratteristiche peculiari dell'opera e dei tempi stimati d'esecuzione. Tale protocollo indica, altresì, gli eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte per garantire l'esecuzione dell'intervento senza soluzione di continuità nonché ogni ulteriore elemento valutativo rilevante. Il Ministero procede, successivamente alla stipula, a trasmettere tempestivamente copia del Protocollo al Comitato speciale del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, che ne tiene conto ai fini delle valutazioni di cui al comma 3.

Il comma 3, tenuto conto dell'esigenza di acquisire comunque una valutazione del Comitato speciale del Consiglio superiore, prevede che il medesimo Comitato proceda ad una valutazione ricognitiva sulla coerenza generale delle scelte progettuali operate in sede di definizione del progetto preliminare.

Il comma 4 prevede che agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano le disposizioni dell'articolo 44, comma 4, ai sensi delle quali, decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove non sia stato restituito, la stazione appaltante convoca una conferenza di servizi per l'approvazione del progetto, che è svolta in forma semplificata e nel corso della quale sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore



dei lavori pubblici, nonché gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative.

ART. 11.

(Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC)

Il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di diversificazione del *mix* energetico ha, come noto, un impatto significativo sull'incremento del grado di indipendenza energetica da Paesi terzi. In luogo delle fonti tradizionali, le fonti rinnovabili consentono, infatti, un elevato grado di autonomia nella produzione energetica nazionale. Nel contesto contingente, connotato dalla crisi dei prezzi delle *commodity* energetiche e dall'avverarsi del conflitto russo ucraino, l'accelerazione del processo di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, già delineato dal PNIEC e dal PNRR, diviene, pertanto, ancor più urgente e indifferibile. Nell'ottica del più celere raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e, quindi, di sicurezza energetica nazionale, la proposta mira a rafforzare la capacità operativa della Commissione tecnica PNRR PNIEC, istituita ad opera del decreto-legge n. 77 del 2021 allo scopo precipuo di offrire un supporto qualificato (tecnico e scientifico) all'autorità competente (il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale dei progetti rilevanti ai fini PNRR e PNIEC di competenza statale, tra cui impianti di produzione, trasporto e stoccaggio di energia. In particolare, la proposta in commento, apportando modificazioni all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, mira a prevedere che tra i sei componenti della Commissione tecnica VIA VAS che possono operare anche quali componenti della Commissione tecnica PNRR PNIEC, siano ammessi i commissari che fanno parte della prima in quanto personale dipendente da società *in house* dello Stato. In secondo luogo, per far fronte all'amplissimo numero di istanze di autorizzazione pervenute nell'attualità, la norma prevede il potenziamento temporaneo della Commissione PNRR PNIEC mediante l'introduzione della figura del componente aggregato, che dura in carica 3 anni (anziché 5 come i commissari ordinari) nel corso dei quali è equiparato, agli effetti giuridici ed economici, ai commissari ordinari. Il numero dei componenti aggregati non può superare le 30 unità.

ART. 12.

(Esenzioni in materia di imposte)

I commi 1 e 2 prevedono l'esenzione dall'IMU per il settore dello spettacolo. L'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili indicati al comma 1, lettera d) del medesimo articolo, ovvero gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il comma 4 della medesima disposizione prevede che l'efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021, la Commissione europea ha adottato la sesta e ultima modifica al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19", prorogandone l'efficacia al 30 giugno 2022. La Commissione europea ha successivamente comunicato agli Stati membri che il Quadro temporaneo non sarebbe stato prorogato oltre tale data di scadenza (Dichiarazione del 12.5.2022).

Alla luce di quanto sopra, essendo venuta meno l'incertezza sulla vigenza temporale del Quadro temporaneo esistente al tempo dell'introduzione della disposizione, il comma 1 è volto a chiarire il quadro europeo in materia di aiuti di Stato applicabile per la fruizione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.

Il comma 2 chiarisce che a seguito della riconduzione in regime de minimis della II rata IMU 2022 la fruizione della misura non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.



Il comma 3 prevede l'esenzione imposta di bollo per le domande di contributo a favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi o altri eventi eccezionali. In particolare, si prevede l'introduzione nella Tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, che disciplina gli atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, di un apposito articolo 8-ter volto a riconoscere l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento.

L'intervento normativo ha la finalità di stabilire in modo espresso che l'imposta non trova applicazione in relazione a tale tipologia di domande, in un'ottica di certezza normativa e di semplificazione, in un contesto in cui assume particolare rilevanza la tempestività degli interventi. Infatti, allo stato attuale l'esenzione in argomento è di norma espressamente disposta di volta in volta, in relazione a singoli eventi calamitosi o eccezionali, dalle singole disposizioni legislative emergenziali.

ART. 13.

(Disposizioni in materia di sport)

La norma interviene in materia di termini e rateizzazione dei versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. In particolare, si dispone che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti tributari e contributivi già sospesi dall'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) e successivamente dall'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nonché dall'art. 39 comma 1-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

ART. 14.

(Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente)

I commi 1 e 2 disciplinano autorizzazioni di spesa a valere già sul bilancio dell'anno finanziario in corso destinate a Ferrovie dello Stato italiane S.p.a e ai programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale.

Il comma 3 dispone che il fondo di cui al comma 606, articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n.234 sia incrementato di 85,8 milioni di euro per il 2022 per il personale docente. Il predetto Fondo è relativo al miglioramento dell'offerta formativa, costituito ai sensi dell'articolo 40 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, che era già stato precedentemente incrementato nella legge di bilancio citata di 89,4 milioni di euro a decorrere dal 2022 per il trattamento accessorio del personale docente. Al contempo si prevede l'autorizzazione di spesa di 14,2 milioni di euro per incrementare, per le medesime finalità di incremento del salario accessorio, il compenso individuale accessorio del personale ATA.

Il comma 4 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria della disposizione.

ART. 15.

(Disposizioni finanziarie)

La norma reca la copertura finanziaria del presente decreto.

ART. 16.

(Entrata in vigore)

La norma reca l'entrata in vigore del presente decreto.

